

TRIBUNALE DI NOLA, Dott. Fabio Maffei, sentenza del 17 settembre 2009]

Nella Sentenza

“ ... la lettura costituzionalmente orientata dell’art. 149 offerta dalla Corte costituzionale, nel decretare il tramonto dell’obbligatoria uni-direzionalità dell’azione diretta, ha determinato una piena concorrenza non solo tra i rimedi ordinari civilistici e quelli previsti dalla disciplina speciale del R.C.A. – da sempre ammessa dalla giurisprudenza di legittimità-, ma anche tra quest’ultimi, rimettendo al danneggiato la facoltà di scegliere se avvalersi dell’azione diretta tradizionale ex art. 144 ovvero di quella speciale prevista dall’art. 149.”

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE

in persona del Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Monocratico, dott. Fabio Maffei ha pronunciato e pubblicato ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 8219 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell’anno 2008, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 3923/2008 depositata in data 1.08.2008; vertente

TRA

KKKKK ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. , elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Napoli, ..., in forza di procura in calce all’atto di appello; (Appellante)

CONTRO

DXXX MEVIAX, nata a , elettivamente domiciliata in Carbonara di Nola,, presso lo studio dell’avv. , dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine dell’atto di costituzione in appello;(Appellata)

E

CXX TIZIOX (Appellato/contumace)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 8/9 ottobre 2008, la KKKKK Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Giudice di Pace di Nola, riconosciuta l’esclusiva responsabilità del convenuto Cxx Tiziox per il sinistro subito da Dxxx Meviax in data 7 luglio 2007, ha condannato l’odierna appellante, in solido con il Tiziox, al risarcimento dei danni arrecati al motociclo di proprietà della Meviax, danni liquidati nella complessiva somma di €2.600, 00 (di cui €100,00 per sosta tecnica), oltre interessi dal fatto al soddisfo e spese di lite.

Con il presente gravame, l’appellante muove contro la decisione del giudice di Pace svariate censure, volte essenzialmente a criticare tre punti dell’iter motivazionale posto dall’impugnata sentenza a fondamento della statuizione di condanna conclusiva del primo grado del giudizio.

In primo luogo, deduce l’improponibilità e/o improcedibilità dell’azione giudiziaria spiegata dall’attrice per violazione del chiaro disposto dell’art. 149 d.lgs. 209/2005.

Più precisamente, osserva l’appellante, dalla prospettazione attorea articolata nell’atto introduttivo del giudizio, si desume come la proposta domanda risarcitoria sia volta ad ottenere esclusivamente il risarcimento di <<danni a cose>>, ovvero sia dei danni subiti dal motociclo della Meviax.

Di conseguenza, in ragione della regola di giudizio secondo cui la qualificazione della domanda non può prescindere dal contenuto sostanziale della pretesa dedotta in giudizio, l’azione risarcitoria andava proposta secondo le forme e le modalità prescritte dal citato art. 149 nei confronti, non della compagnia assicurativa, come di fatto è avvenuto, del responsabile civile, ma nei confronti dell’assicuratore del danneggiato, e quindi contro la ZZZZZ S.p.a Assicurazioni, in qualità di impresa assicuratrice del motociclo di proprietà della Meviax.

In secondo luogo, l'appellante si duole dell'errata ricostruzione della dinamica del sinistro recepita nella decisione di primo grado, poiché dal depositato rapporto redatto dalla polizia stradale, intervenuta nell'immediatezza dell'incidente sui luoghi di causa, non sarebbe dato inferire, con assoluta certezza, l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autocarro assicurato.

In ogni caso, vertendosi in un'ipotesi di scontro tra veicoli a motore, gli elementi emersi dall'espletata istruttoria non condurrebbero, secondo l'appellante, ad affermare, -come sostenuto dal primo giudice-, il superamento della presunzione, - contemplata dall'art. 2054 c.c.-, di eguale responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti.

Infine, l'appellante conclude, censurando, sotto il profilo della logicità e della congruenza, il quantum liquidato dal primo giudice a favore della Meviac.

Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio soltanto Dxxx Meviac, essendo Cxx Tizio rimasto contumace.

L'appellata ha insistito per l'integrale conferma della sentenza di primo grado, contestando punto per punto i motivi di appello articolati dalla compagnia assicuratrice.

Nel dettaglio, ha dedotto

I.L'intervenuta acquiescenza ex art. 329 c.p.c. da parte di quest'ultima alle statuizioni dell'impugnata sentenza, avendo l'impresa assicuratrice, anteriormente alla notificazione dell'atto di appello, adempiuto all'obbligo risarcitorio sancito dal primo giudice;

II.La facoltativa applicazione delle norme sul risarcimento diretto <<per danni a cosa>> previsto dall'art. 149 Codice delle Assicurazioni Private rispetto a quelle disciplinanti l'azione diretta c.d. tradizionale, ovverosia proposta contro il responsabile civile, che rimane regolata dall'art. 144 del citato codice negli stessi termini con cui era regolata dalla legge 990/69;

III.La perfetta rispondenza della ricostruzione della dinamica del sinistro recepita dal primo giudice alle risultanze del verbale di accertamento redatto dalla polizia stradale, verbale che, costituendo atto pubblico, sarebbe connotato dalla particolare efficacia probatoria prevista dall'art. 2700 c.c.;

IV.La logicità e la congruenza dell'ammontare del risarcimento liquidato dal Giudice di Pace.

Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, il G.I. (nel frattempo subentrato), in considerazione dei recenti arresti della Corte Costituzionale in ordine alla questione nodale del presente giudizio, all'udienza del 17.09.2009, ha ritenuto che la causa fosse matura per l'immediata decisione e, quindi, ha invitato le parti a precisare le conclusioni ed a procedere alla discussione orale, per poi pronunciare e pubblicare la sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con contestuale lettura in udienza della motivazione e del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In linea logicamente preliminare, va esaminata, - e disattesa-, l'eccezione dedotta dall'appellata e volta a far valere l'intervenuta acquiescenza rispetto all'impugnata sentenza da parte della Compagnia Assicurativa, - odierna appellante-, avendo quest'ultima volontariamente adempiuto alla statuizione di condanna contenuta nella decisione di primo grado.

Costituisce, infatti, ius receptum il principio secondo cui l'acquiescenza del soccombente, - che esclude la proposizione dell'impugnazione ex art. 329 c.p.c.-, ove non risulti da un'accettazione espressa della pronuncia giudiziale o da una formale rinuncia a sottoporla a gravame, può desumersi soltanto da atti o fatti univoci del tutto incompatibili con la volontà di avvalersi del mezzo di impugnazione, ovverosia da atti che manifestino, in modo preciso ed incontrovertibile, il proposito del soccombente di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia. (Cfr. Cassazione civile, sez. III, 09 giugno 2004, n. 10963; Cassazione civile, sez. trib., 06 febbraio 2004, n. 2281)

Da tale affermazione, perfettamente in linea con l'orientamento dottrinale che riconduce le ipotesi di acquiescenza, sia espressa che tacita, previste dal primo comma dell'art. 329 c.p.c. nella categoria sistematica degli atti negoziali processuali, - in contrapposizione all'ipotesi tipica descritta dal secondo comma del medesimo articolo, che integra un atto processuale in senso stretto-, la giurisprudenza ha fatto discendere, sul piano pratico-applicativo, due conseguenze particolarmente rilevanti per il rigetto dell'eccezione preliminare in esame.

Ha innanzitutto chiarito che non dà luogo ad acquiescenza l'adempimento spontaneo da parte del

soccombente della prestazione dovuta in base ad una sentenza esecutiva, ancorché sia avvenuta prima dell'intimazione del precetto e senza la formulazione di alcuna riserva di impugnazione della stessa, poiché la condotta adempitiva può essere ispirata dalla finalità di evitare le ulteriori spese del precetto e degli eventuali successivi atti di esecuzione, e non, viceversa, dall'univoca intenzione di rinunciare al mezzo d'impugnazione disponibile avverso la decisione alla quale si è data volontaria e spontanea esecuzione. (cfr. Cassazione civile, sez. I, 13 dicembre 1999, n. 13927; Cassazione civile, sez. III, 09 giugno 2004, n. 10963)

Del pari, la giurisprudenza di legittimità, ha inoltre riconosciuto che non è ugualmente idonea ad integrare l'acquiescenza tacita alla sentenza di primo grado la condotta della parte soccombente che, all'atto dell'adempimento dell'obbligazione posta a suo carico dal decisum del primo giudice, abbia preteso ed ottenuto il rilascio dalla parte vittoriosa di una quietanza, senza formulare alcuna riserva. Tale comportamento, infatti, non è incompatibile con la volontà della parte di avvalersi del mezzo di impugnazione disponibile al fine di conseguire la riforma della sentenza che l'ha visto soccombente, essendo la richiesta del rilascio di una quietanza finalizzata esclusivamente a procurarsi un atto attestante l'avvenuto pagamento. (cfr. Cassazione civile, sez. III, 21 settembre 1979, n. 4858)

Applicando i succitati principi alla fattispecie in esame, è evidente che non possa attribuirsi il valore di acquiescenza tacita ex art. 329 1 comma c.p.c. né alla condotta con cui la società appellante ha adempiuto l'obbligazione risarcitoria stabilita a suo carico dall'impugnata sentenza, né alla quietanza liberatoria sottoscritta dall'appellata.

Allo stesso modo, non può riconoscersi analogia portata alla lettera inviata dalla Meviac alla KKKKK S.p.a. in data 20 ottobre 2008 (ricevuta dalla compagnia in data 22.10.2008), con la quale l'appellata dichiarava di aver preso atto dell'intervenuta acquiescenza alla sentenza del Giudice di pace di Nola da parte dell'impresa assicurativa, poiché, provenendo tale missiva dal danneggiato vittorioso – e non dal danneggiante soccombente –, ed essendo successiva alla notificazione dell'impugnazione, non è sicuramente idonea ad esprimere quell'elemento psicologico di volontarietà e spontaneità che deve sorreggere l'intenzione abdica della parte soccombente, affinché si realizzi l'effetto preclusivo previsto dall'art. 329 c.p.c..

Disattesa l'eccezione preliminare sollevata dall'appellante, occorre procedere all'esame di quella che, come preannunciato, costituisce la questione nodale del presente gravame, vale a dire l'ammissibilità dell'azione risarcitoria proposta dall'odierna appellata contro la compagnia assicurativa del responsabile civile del sinistro verificatosi in data 7 luglio 2007, nonostante la domanda risarcitoria attenga esclusivamente a << danni a cose >> e, quindi, stante il disposto dell'art. 149 Codice delle Assicurazioni Private, avrebbe dovuto essere proposta, secondo la società appellante, obbligatoriamente contro l'impresa assicuratrice della stessa danneggiata.

La tesi prospettata dalla compagnia assicurativa a fondamento del proposto gravame è pienamente rispondente a quella che, ai primi commentatori del Dlgs. 209/2005, è apparsa costituire l'interpretazione dell'art. 149 cit. più consona alle linee guida seguite dal legislatore del 2005 nel riformare il previgente sistema risarcitorio del R.c.a. come disciplinato dalla legge 990/69.

L'opinione maggioritaria ha, infatti, quasi unanimemente sostenuto che il Codice delle Assicurazioni Private, avendo infranto l'unicità dell'azione diretta prevista dal combinato disposto degli artt. 18,23,26 della legge 990/69 (art. 144 nell'attuale codice), ad essa affiancando l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del proprietario del veicolo a bordo del quale viaggiava il terzo trasportato (art. 144 cod. ass.) nonché l'azione diretta contro l'assicuratore del danneggiato nell'ipotesi in cui dal sinistro tra due veicoli fossero derivati soltanto danni a cose o lesioni micropermanenti al conducente <<non responsabile>>, imponeva, in presenza delle singole fattispecie risarcitorie così tipizzate, di ricorrere esclusivamente ed obbligatoriamente al rimedio – vale a dire all'azione diretta – specificamente previsto per ciascuna di essi.

Tale conclusione in ordine all'obbligatorietà ed all'esclusività delle singole azioni dirette, con riguardo all'ipotesi prevista dall'art. 149 c.c., nell'orientamento seguito dalla più autorevole dottrina, era sopravvissuta anche all'indomani dell'ordinanza del 13 giugno 2008 n. 205, con la

quale la Corte Costituzionale, professando la necessità di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 141 cod. ass. priv., ovvero di una delle due nuove ipotesi di azione diretta, aveva sostenuto che tale disposizione si limitasse <<a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso>>.

In altre parole, ad avviso della Consulta, l'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione in questione, valorizzando la ratio di rafforzamento della tutela del trasportato perseguita dal legislatore della riforma, conduceva a ripudiare la tesi dell'obbligo di unidirezionalità dell'azione diretta, e cioè il citato articolo non imponeva al terzo trasportato-danneggiato di agire nei soli confronti dell'istituto assicuratore del vettore.

La nuova esegesi della norma, viceversa, ha indotto a ritenere che, anche nel vigore della nuova disciplina normativa introdotta dal dlgs 209/2005, il trasportato, al pari di qualsiasi altro danneggiato, oltre a poter avvalersi del rimedio specificamente previsto dall'art. 141 cit., potesse comunque agire non solo, a titolo risarcitorio, nei confronti del responsabile del sinistro diverso dal proprio vettore, in base agli ordinari principi codicistici, ma anche, a titolo indennitario, nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo antagonista in base al nuovo art. 144 c. ass., ai sensi del quale il danneggiato ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

A sostegno di tale conclusione, si è, quindi, ulteriormente evidenziato come l'art. 141 c. ass. non prevedesse alcuna espressa preclusione in tal senso, dovendosi, pertanto, escludere che, nell'ipotesi di sinistro in esame, il legislatore abbia inteso sottrarre al trasportato-danneggiato le azioni precedentemente esperibili ai sensi degli artt. 2043-2054 c.c. o dell'art. 18 della legge n. 990/1969. In definitiva, ricostruito nei suddetti termini il sistema risarcitorio voluto dalla novella del 2005, è stato inevitabile riconoscere al trasportato, accanto all'azione diretta ex art. 141 cit, la facoltà sia di agire contro il solo conducente del veicolo antagonista ai sensi degli artt. 2043-2054 c.c., sia congiuntamente, nei confronti di quest'ultimo e della relativa compagnia assicuratrice, secondo lo schema previsto dall'art. 144, commi 1 e 3, c. ass.(tesi già prefigurata dalla decisione del Tribunale Torino, sez. IV, 11 ottobre 2007, n. 6070, in Il merito 2008, 11 6).

Nonostante i criteri ermeneutici ispiratori dell'ordinanza in commento presentassero una portata espansiva tale da poter incidere anche sulla legittimità costituzionale dell'altra <<nuova>> figura di azione diretta introdotta dal Codice delle Assicurazioni Private (art. 149), la dottrina più autorevole immediatamente ha difeso la costituzionalità dell'indennizzo diretto, affermando che alla pacifica facoltatività della procedura liquidativa prevista per il terzo trasportato facesse da contraltare l'assoluta esclusività e cogenza della disciplina del risarcimento diretto, quale unico ed obbligatorio strumento risarcitorio invocabile dalla categoria di danneggiati individuata dall'art. 149 cit.

A sostegno di tale conclusione sono state addotti tre diverse argomentazioni, di carattere non solo letterale, ma anche e soprattutto logico-sistematico, volte a rimarcare le profonde differenze tra le due procedure rispetto al sistema risarcitorio operante anteriormente al Dlgs. 209/2005.

In particolare, si è sottolineato che, mentre l'art. 141 3° comma non si esprime in termini di assoluta esclusività, al contrario, l'art. 149, con riguardo alle ipotesi ivi previste, impone al danneggiato di proporre l'azione diretta <<nei soli confronti>> della propria impresa assicuratrice.

Inoltre, ove si fosse adottata per l'indennizzo diretto una soluzione analoga a quella indicata dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza del giugno 2008, sarebbe stata tradita la ratio ispiratrice sottesa all'art. 149 cod. ass. priv. che mira ad elevare la procedura liquidativa prevista da tale norma a cardine dell'intera riforma del sistema risarcitorio del R.C.A., affidando la gestione dei sinistri ivi contemplati all'impresa assicuratrice del danneggiato, onde, da un lato, garantire un rapido e agevole risarcimento stragiudiziale per il danneggiato e, dall'altro, ridurre il numero delle controversie destinate ad approdare in giudizio.

Infine, in una prospettiva costituzionalmente orientata, nell'ottica dei primi commentatori

dell'ordinanza del giugno 2008, se era indubbio che la lettura dell'art. 141 cit in termini di esclusività e cogenza dell'azione diretta da esso prevista conducesse a collocare il trasportato in una posizione sicuramente peggiore rispetto al passato privandolo del beneficio della corresponsabilità legale ex art. 2055 c.c., ad un'analoga conclusione non si sarebbe potuto pervenire con riferimento all'indennizzo diretto.

Nell'introdurre la corrispondente disciplina, infatti, il legislatore, per un verso, si era limitato soltanto a sostituire il legittimato passivo della tradizionale azione diretta (l'assicuratore del responsabile civile) con un altro soggetto (l'assicuratore del danneggiato) caratterizzato dalla medesima garanzia di solvibilità del primo e, per l'altro, aveva ottimizzato la tutela del danneggiato, disegnando una procedura liquidativa in cui l'assicuratore si poneva al fianco del proprio cliente, in modo tale da consentirgli, sulla base del rapporto fiduciario che lo legava a quest'ultima, la massima soddisfazione del suo diritto di conseguire un risarcimento pieno ed integrale.

La stessa lettura costituzionalmente orientata dell'art. 149 cit, in definitiva, imponeva di escludere qualsiasi suo contrasto con l'art. 24 della Cost..

Tale interpretazione, – che, per incidens, applicata all'odierna fattispecie, avrebbe condotto ad accogliere il primo motivo di gravame-, è stata totalmente ribaltata dalla sentenza n. 180/2009 della Corte Costituzionale che ha sancito il definitivo tramonto dei caratteri dell'esclusività e dell'obbligatoria unidirezionalità dell'azione diretta ex art. 149 cit., a favore delle quali, come detto, la dottrina più autorevole si era esplicitamente schierata.

La facoltatività della procedura prevista dall'art. 149 cit. è stata affermata dalla Corte sulla base di una duplice argomentazione.

La prima, volta a rimarcare la portata dirimente del dato letterale della norma in esame, ha posto l'accento sulla necessità di interpretare l'espressione contenuta nel 6° comma dell'art. 149, – a mente della quale <<il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione>>”, non in termini tali da configurare un obbligo senza alternative, per il danneggiato, di agire contro la propria compagnia assicuratrice, ma in una prospettiva tesa a valorizzare la *volutas legis* di far risaltare esclusivamente l'individuazione dell'oggetto e del legittimato passivo connotanti la <<speciale>> ipotesi di azione diretta introdotta dall'articolo in esame.

Individuate, quindi, le tipologie di sinistro liquidabili con la procedura de qua e circoscritti i termini soggettivi della corrispondente azione diretta, il significato proprio delle parole utilizzate dal legislatore, lette secondo la loro connessione (art. 12 disposizioni sulla legge in generale), ha indotto a ritenere che <<l'azione diretta contro il proprio assicuratore è configurabile come una facoltà, e quindi un'alternativa all'azione tradizionale per far valere la responsabilità dell'autore del danno>>.

La seconda argomentazione che ha spinto la Corte a riconoscere la legittimità costituzionale della procedura liquidativa in esame si fonda su un passaggio motivazionale doppiamente articolato. Il Giudice delle leggi, infatti, per un verso, ha negato che l'obbligatoria esclusività del risarcimento diretto costituisca condicio sine qua non dello scopo primario perseguito dal legislatore del 2005 di accentuare il carattere concorrenziale del mercato assicurativo; per l'altro, ha affermato che soltanto una ricostruzione del nuovo sistema risarcitorio del R.C.A. in termini tali da riconoscere al danneggiato la facoltà di avvalersi alternativamente del rimedio speciale previsto dall'art. 149, o della tradizionale azione diretta verso l'assicuratore del responsabile civile, ovvero, infine, dell'azione codicistica ex art. 2054 c.c. ne può salvare la compatibilità con i principi costituzionali e con quelli dettati dalla direttiva comunitaria n.14 del 2005.

Venendo all'odierna impugnazione, se l'applicazione dei principi enunciati nel recente dictum della Corte Costituzionale potrebbe indurre, prima facie, ad affermare l'infondatezza del primo motivo di gravame articolato dalla compagnia assicurativa, non ci si può esimere dal rilevare che la decisione in commento non ha dissolto tutti i dubbi ingenerati da una disciplina che, sin dalle sue prime applicazioni, è apparsa connotata da un approssimativo coordinamento normativo.

D'altronde, è lo stesso Giudice delle Leggi a non ignorare che la sostenuta interpretazione

costituzionalmente orientata dell'art. 149 cit, nell'ammettere, accanto alla nuova azione diretta contro il proprio assicuratore, l'esperibilità dell'azione ex art. 2054 c.c. e dell'azione diretta contro l'assicuratore del responsabile civile, <<apre una serie di problemi applicativi>>, la cui soluzione <<esula dai limiti del giudizio costituzionale, non potendo che essere demandata agli interpreti>>. Tali nodi interpretativi investono soprattutto le modalità con cui, a seconda del rimedio prescelto dal danneggiato, è necessario instaurare la fase stragiudiziale che precede l'esperimento di tutte e tre le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal Dlgs 209/2005, affinché il rimedio prescelto possa dirsi validamente proposto.

La questione è rilevante ai fini della presente controversia, poiché l'appellato ha instaurato la fase stragiudiziale esclusivamente nei confronti dell'impresa assicurativa del responsabile civile (odierna appellante), in contrasto con la lettera del primo comma dell'art. 149, la cui portata precettiva, nell'imporre al danneggiato di inoltrare la richiesta di risarcimento all'assicuratore del danneggiato, non è stata investita dalla decisione della Corte Costituzionale.

La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha al riguardo evidenziato che la corretta instaurazione della fase stragiudiziale mediante l'adempimento, da parte del danneggiato, dell'onere d'invio della richiesta di risarcimento all'assicuratore del responsabile civile prima di proporre il relativo giudizio, <<costituisce condizione di proponibilità della domanda risarcitoria la cui mancanza è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, salva la preclusione del giudicato anche implicito >>(cfr. Cassazione civile, sez. III, 25 agosto 2006, n. 18493)

Orbene, nella vicenda in esame, il proposto gravame, in ossequio al principio devolutivo che informa in modo pregnante il giudizio di appello, ha investito anche tale aspetto della controversia, dal momento che l'appellante, a pg 4 dell'atto di impugnazione, riproponendo le obiezioni già sollevate al momento della costituzione nel giudizio di primo grado, si duole espressamente che la richiesta risarcitoria, in violazione del disposto del primo comma dell'art. 149 cit., è stata, ab initio inoltrata alla compagnia assicuratrice del veicolo antagonista e non, come prescritto dalla citata norma, all'assicurazione del danneggiato.

Pertanto, dal complesso delle deduzioni e delle richieste formulate nell'atto di appello risulta in maniera chiara la volontà dell'appellante di sottoporre al giudice dell'impugnazione anche questa questione dibattuta in primo grado, ponendosi la stessa in un rapporto di necessaria connessione con quella già esaminata in ordine all'individuazione dei rimedi esperibili dal danneggiato, allorché si verifichi una delle fattispecie previste dall'art. 149 cit..

È indubbio che, una volta ricostruito il sistema risarcitorio introdotto dal Codice delle Assicurazioni Private in termini tali da affiancare, in una prospettiva di mera facoltatività, la nuova procedura d'indennizzo diretto a tutti i preesistenti diritti del danneggiato, compreso il potere di avvalersi dell'azione diretta <<tradizionale>> contro l'assicuratore del responsabile civile, la principale questione interpretativa che si pone attiene al raccordo tra l'art. 144 e l'art. 149.

Nel dettaglio, si tratta di appurare se il danneggiato sia libero, fin dal verificarsi del sinistro, di agire indifferentemente, in presenza dei rispettivi presupposti di operatività, e quindi ricorrendo le condizioni previste dall'art. 149 cit, con l'una o con l'altra azione, senza che − una volta compiuta la scelta − gli sia consentito il ricorso all'altra.

La dottrina più autorevole, pronunciata sulla tematica in oggetto nell'immediatezza dell'ordinanza n. 441/2008 con cui la Corte Costituzionale aveva prefigurato la soluzione poi esplicitata in modo più compiuto nella sentenza n. 180/2009 e la giurisprudenza di pace anteriore a tale ordinanza, avvertendo il rischio di una totale vanificazione della procedura liquidativa diretta, hanno proposto di distinguere nettamente la fase stragiudiziale da quella giudiziale.

In altri termini, si è ritenuto d'individuare il ricercato raccordo tra l'azione ex art. 144 e l'azione ex art 149, preservando il carattere di obbligatorietà all'inoltro della richiesta di risarcimento verso l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.

Soltanto nel caso in cui si verifichino le ipotesi previste dall'incipit dell'art. 149, comma 6, il danneggiato, senza perdere alcuno dei diritti riconosciutigli dall'ordinamento, potrebbe agire o

perseguendo la strada già intrapresa, e quindi citando in giudizio la propria compagnia di assicurazione, oppure potrebbe decidere di proporre l'azione secondo le regole ordinarie, inclusa l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile. (Giudice di pace Torino, 28 novembre 2007, n. 11700 in Arch. giur. circol. e sinistri 2008, 12 1051; Giudice di pace Pozzuoli, 14 luglio 2008, n. 1852 in Il merito 2008, 11 5)

Secondo questa tesi, che condurrebbe nell'odierna vicenda all'accoglimento del motivo di gravame, la censura e, allo stesso tempo, il coordinamento tra le due fasi, stragiudiziale e giudiziale, potrebbe essere rinvenuto non solo nella stessa lettera del 1° comma dell'art. 149, ma anche nel disposto dell'art. 145 2° comma.

Il primo, infatti, prescrive come obbligatoria l'instaurazione del tentativo di conciliazione stragiudiziale esclusivamente nei confronti dell'assicurazione del danneggiato, laddove il secondo comma dell'art. 145, imponendo di inoltrare la richiesta di risarcimento, per conoscenza, anche all'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile civile, assolve alla duplice funzione sia di atto indispensabile al fine di porre in grado quest'ultimo soggetto di conoscere, fin dalla fase stragiudiziale, l'eventuale futura azione ex art. 149, comma 4, nella quale potrà o meno intervenire, sia di messa in mora rilevante ai fini della proponibilità dell'azione diretta ex art. 144.

Tale soluzione, benché autorevolmente sostenuta e nonostante sia animata dall'intenzione di preservare la centralità che il legislatore della riforma mirava ad attribuire a tale procedura, non convince del tutto.

In primo luogo, non appare decisivo il dato testuale del 1° comma dell'art. 149, poiché l'inciso <<i> i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato >> deve essere coordinato con il 6° comma del medesimo articolo nella sua nuova prospettiva costituzionalmente orientata, con la conseguenza che l'obbligo di instaurare la fase stragiudiziale nei confronti l'assicuratore del danneggiato sussiste sempre e soltanto che il danneggiato decida di avvalersi della facoltà di esperire l'azione diretta prevista da tale norma, in luogo degli altri rimedi di cui potrebbe alternativamente usufruire. Una volta ricostruito il nuovo sistema risarcitorio del R.C.A. ammettendo la concorrenza delle due nuove azioni dirette previste dagli artt. 141 e 149 sia con l'azione diretta tradizionale sia con gli ordinari rimedi civilistici, costituisce logico corollario che la valida instaurazione della fase stragiudiziale deve essere valutata esclusivamente con riferimento al rimedio che il danneggiato ha, sin dall'inizio, prescelto.

Inoltre, difficilmente può ritenersi che la comunicazione all'impresa assicuratrice del responsabile civile prevista dall'art. 145 2° comma possa assurgere al ruolo di condizione di proponibilità dell'azione diretta ex art. 144 che, secondo i fautori della tesi qui criticata, il danneggiato, dopo aver istaurato necessariamente la fase stragiudiziale nei confronti del proprio assicuratore, potrebbe esperire, in alternativa a quella contro quest'ultimo, sempre che ricorrano le ipotesi descritte dal 6° comma dell'art. 149.

Tale comunicazione, infatti, non è volta a realizzare la formale messa in mora dell'impresa assicurativa del responsabile civile, ma esclusivamente a notificarla dell'avvio della procedura di risarcimento diretto, onde consentirle, nel caso di proposizione dell'azione nei confronti dell'assicuratore del danneggiato, l'intervento nel giudizio, a condizione che riconosca l'esclusiva responsabilità del proprio assicurato e fatta salva la successiva possibilità di regolazione dei rapporti tra le imprese secondo il sistema compensativo previsto dal DPR 254/2006.

Proprio dal regolamento attuativo del risarcimento diretto, e precisamente da un'evidente disarmonia tra le sue disposizioni e quelle sul punto dettate dal Dlgs 209/2005, può desumersi un'ulteriore argomentazione confutativa della tesi che attribuisce alla comunicazione indirizzata all'impresa assicuratrice del veicolo antagonista l'efficacia di condizione di proponibilità di un'eventuale azione diretta, esperita dal danneggiato nei suoi confronti, a seguito del fallimento della fase conciliativa stragiudiziale condotta esclusivamente dall'assicurazione del veicolo danneggiato.

L'art. 145, comma 2, prevede, infatti che, nel caso in cui si applichi la procedura di risarcimento

"diretto", il soggetto leso debba richiedere alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno <<a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità e i contenuti previsti dagli artt. 149 e 150>>.

L'art. 5 del d.P.R. n. 254/2006 prevede invece che la richiesta di risarcimento possa essere presentata non solo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ma anche a mezzo telegramma o telefax o in via telematica (se tale modalità non è esclusa dal contratto). Aggiunge, poi, la norma che del ricevimento di tale richiesta l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato debba darne immediata comunicazione <<all'impresa dell'assicurato ritenuto in tutto o in parte responsabile del sinistro>>.

L'inoltro per conoscenza all'altra compagnia di assicurazione, quindi, non ha alcuna rilevanza nei rapporti tra il danneggiato e l'impresa assicuratrice del responsabile civile, esaurendo, per un verso, la sua funzione esclusivamente nell'ambito dei rapporti tra quest'ultima e l'assicurazione del danneggiato ed essendo, per l'altro, chiaramente finalizzata a rendere possibile l'intervento dell'assicurazione del veicolo antagonista nel in giudizio istaurato a seguito dell'esperimento dell'azione diretta prevista dall'art. 149 e, quindi, all'estromissione dell'impresa del danneggiato, unica legittimata passiva in forza della procedura di risarcimento "diretto", come sancito dall'art. 149, comma 6.

Quest'ultimo aspetto, infine, introduce all'ultima argomentazione che appare decisiva per il definitiva superamento della tesi inizialmente esposta.

Ove si ammettesse la possibilità di proporre l'azione diretta ex art. 144 cod. ass. priv. nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile a seguito del fallimento esperimento della fase stragiudiziale instaurata e condotta nei confronti dell'impresa assicuratrice del danneggiato, le contraddizioni che l'opinione qui criticata mira a ricomporre, riemergerebbero con maggiore incisività, potendo ugualmente condurre alla vanificazione della procedura risarcitoria diretta. Si consideri, infatti, come sia estremamente inopportuno nonché contrario alla ratio deflattiva ispiratrice dell'intera normativa sul risarcimento diretto una soluzione che affidi la fase stragiudiziale, istituzionalmente tesa a favorire un accordo ed ad evitare un giudizio, ad un'impresa diversa da quella nei cui confronti sia successivamente proposta l'azione, poiché, in tal modo argomentando, sarebbe irrimediabilmente pregiudicato il diritto di ogni compagnia di controllare e gestire la fase stragiudiziale, onde evitare ogni aggravio connesso all'eventuale instaurazione di un processo altrimenti evitabile.

D'altronde, che tale finalità costituisca lo scopo essenziale che il legislatore si è proposto di conseguire, affidando la gestione dell'intera procedura liquidativa diretta, sia in fase giudiziale che in fase stragiudiziale, ad un'unica impresa assicurativa, ossia quella del danneggiato, si deduce ove si consideri che quest'ultima assume la posizione di sostituto ex lege della compagnia assicuratrice del responsabile civile.

L'intervento dell'assicurazione del veicolo antagonista è, infatti, concepito dal legislatore come un'eventualità del tutto straordinaria che può verificarsi soltanto nella fase giudiziale instaurata a seguito del fallimento del tentativo stragiudiziale di conciliazione e sempre che, per un verso, l'assicuratore del veicolo antagonista riconosca l'esclusiva responsabilità del suo assicurato e, per l'altro, il giudice pronunci l'estromissione dell'impresa del danneggiato.

Tale possibilità è prevista anche dall'art. 141 anche con riguardo al trasportato, ovverosia con riferimento all'altra figura di azione diretta <<speciale>> introdotta dal Dlgs 209/2005, ad ulteriore conferma che soltanto nell'ipotesi straordinaria del riconoscimento della responsabilità del proprio assicurato, si può derogare al principio cardine dell'azione diretta, e cioè alla regola della corrispondenza tra i soggetti investiti della fase stragiudiziale e le parti del conseguente giudizio risarcitorio.

La suddetta conclusione non è per nulla scalfita nella sua coerenza sistematica dal riconoscimento che anche nell'azione diretta ex art. 149 s'impone il litisconsorzio necessario con il responsabile civile, con la conseguente possibilità che quest'ultimo chiami in garanzia il proprio assicuratore.

Al riguardo si osserva che se, per un verso, il litisconsorzio necessario propter opportunitatem è finalizzato a garantire l'opponibilità del giudicato al responsabile civile ove sia esperita l'eventuale azione di rivalsa da parte del suo assicuratore, qualora quest'ultimo abbia dovuto sostenere, mediante il sistema compensativo previsto dalla normativa regolamentare, l'onere del sinistro; per l'altro, l'ampliamento dei limiti soggettivi del giudizio rispetto a quelli individuati dal legislatore nel disciplinare l'azione diretta ex art. 149 è imputabile ad un'iniziativa del responsabile civile, pienamente giustificata dal rapporto contrattuale che lo lega al suo assicuratore.

In definitiva, la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 149 offerta dalla Corte costituzionale, nel decretare il tramonto dell'obbligatoria uni-direzionalità dell'azione diretta, ha determinato una piena concorrenza non solo tra i rimedi ordinari civilistici e quelli previsti dalla disciplina speciale del R.C.A. – da sempre ammessa dalla giurisprudenza di legittimità-, ma anche tra quest'ultimi, rimettendo al danneggiato la facoltà di scegliere se avvalersi dell'azione diretta tradizionale ex art. 144 ovvero di quella speciale prevista dall'art. 149.

A tale concorrenza di mezzi di tutela, tuttavia, corrisponde la loro completa autonomia con la conseguenza che, per stabilire se il danneggiato abbia validamente esperito l'una o l'altra azione diretta, è necessario considerare la specifica disciplina prevista per ciascuna di esse, senza che sia ammissibile alcuna reciproca interferenza, e quindi verificando, sotto il profilo della legittimazione passiva, la corretta instaurazione della fase stragiudiziale con esclusivo riferimento all'azione effettivamente proposta ab initio dal danneggiato.

Accogliendo tale ipotesi ricostruttiva, - tornando al gravame in esame-, è evidente che l'appellata, avendo deciso di avvalersi dell'azione diretta tradizionale ex art. 144, citando in giudizio l'odierna appellante in qualità d'impresa assicuratrice del responsabile civile, ha correttamente inoltrato a quest'ultima la richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno (AR 30.7.07), e quindi ha ottemperato alla condizione di proponibilità a cui è subordinato il valido esercizio di tale rimedio. In definitiva, ne consegue il rigetto del primo e preliminare motivo di gravame.

Passando ad esaminare le altre censure sollevate dall'appellante, che attengono specificamente al merito della impugnata decisione, ad analoga conclusione deve pervenirsi anche con riferimento al secondo motivo di appello.

Con la formulazione di quest'ultimo, la KKKKK assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. ha criticato la ricostruzione della dinamica del sinistro operata dal primo giudice in quanto l'ha ritenuta sprovvista del corredo probatorio necessario, in primis, ad affermare l'esclusiva responsabilità del suo assicurato per il sinistro de quo e, in via gradata, a superare la presunzione di colpa posta dall'art. 2054 c.c.

Il primo giudice, infatti, ha riconosciuto l'esclusiva responsabilità dell'assicurato Tiziox attribuendo decisiva valenza dimostrativa al verbale redatto dagli agenti della polizia stradale di Lauro intervenuti sul luogo del sinistro, riconoscendo alle risultanze da esso emergenti il valore probatorio privilegiato previsto dall'art. 2700 c.c.

Invero, circa la valenza probatoria dei verbali di accertamenti redatti dalla Polizia Stradale, nella giurisprudenza di legittimità sono rinvenibili tre diversi orientamenti, i quali, pur essendo concordi nell'affermare che tali verbali dispieghino piena efficacia probatoria ai sensi dell'art. 2700 c.c. soltanto sui fatti e sulle dichiarazioni avvenute alla presenza del pubblico ufficiale, divergono profondamente sul valore e sull'attendibilità da riconoscere alle altre circostanze accertate dagli agenti. (cfr. per un quadro esaustivo Cassazione civile, sez. III, 18 settembre 2008, n. 238529) Se una prima e minoritaria tesi non riconosce a tali accertamenti alcuna valenza probatoria predeterminata, altro orientamento, – nettamente maggioritario-, viceversa, ritiene che le valutazioni contenute in tali verbali che non siano puramente descrittive ma comportino margini di apprezzamento, soprattutto se relative ad accadimenti non direttamente percepiti nonché ad apprezzamenti deduttivi in ordine alla dinamica del sinistro, costituiscono un materiale indiziario sempre utilizzabile, se non superato da un'adeguata prova contraria di qualsiasi tipo. (cfr. Cass. 16 giugno 2003 n. 9620).

Un'altra tesi, infine, ritiene che le circostanze che non sono accertate con il valore di prova legale

dai verbali di polizia, sono comunque idonee a fondare una presunzione semplice se non contestate o contestate in modo generico ovvero corroborate dal contegno processuale della controparte o da altri elementi idonei ad assurgere a valido riscontro della loro congruenza. (Cass. Civ. 8 marzo 2001, n. 3350)

Quest'ultimo orientamento è sicuramente condivisibile in considerazione di molteplici ragioni. In primo luogo, non può trascurarsi la provenienza privilegiata di tali accertamenti, redatti da pubblici ufficiali, nell'esercizio delle proprie funzioni e, quindi, da soggetti terzi rispetto ai contrastanti interessi delle parti coinvolte.

In secondo luogo, appare dirimente l'argomentazione tesa a rimarcare l'assenza nel vigente ordinamento di un principio di gerarchia, che ponga la prova per presunzione in una posizione inferiore rispetto alle altre, con la conseguente possibilità per il giudicante di fondare, anche in via esclusiva, il proprio convincimento su tale prova, <<nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l'attendibilità, scegliere fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame quelli ritenuti più idonei, senza essere tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che indichi gli elementi posti a fondamento della decisione, onde risultino per implicito disattesi quelli logicamente incompatibili>> (cfr. Cass. 8-5-1995, n. 4078; Cass. 18 5-1994, n. 4833; Cass. 206-1995, n.6956).

Infine, non possono ritenersi di poco momento le ricadute estremamente negative sul piano pratico-applicativo che la tesi opposta comporterebbe relativamente a quei sinistri nei quali manchino del tutto i testimoni ovvero i riscontri oggettivi sono scarsi o nulli.

Pertanto, benché non possa condividersi l'affermazione del primo giudice in ordine alla valenza probatoria del depositato verbale della polizia stradale, non può farsi a meno di rilevare non solo che la convenuta compagnia non ha fornito alcuna prova contraria idonea a scalfire la conclusione delle risultanze da esso emergenti, ma anche che la ricostruzione del sinistro operata dal primo giudice trova corrispondenza nei rilievi fotografici esibiti da parte attrice in ordine alla localizzazione sia dei danni subiti dal motociclo dell'attrice, sia del punto d'impatto tra quest'ultimo e l'autocarro condotto dal Tiziox.

A fronte di questo quadro probatorio ampiamente riscontrato, l'odierna appellante si è limitata ad articolare soltanto delle generiche contestazioni, senza offrire alcuna prova contraria.

In definitiva, appare pienamente condivisibile nonché supportato da un adeguato corredo probatorio la descrizione della dinamica del sinistro recepita nella impugnata sentenza che ha condotto il giudice di pace ad imputare la causazione del sinistro esclusivamente alla imprudente condotta di guida del Tiziox.

Tale imprudenza si è concretizzata, per un verso, nella mancata concessione della precedenza dovuta nel momento in cui il Tiziox, alla guida del suo autocarro, da una strada privata si è immesso sulla strada principale percorsa dal motociclo della Meviacx, come attestato dal depositato verbale di P.S. e, per l'altro, nell'improvviso quanto mai repentino spostamento dell'autocarro verso la corsia di sinistra, come dimostra la localizzazione dei danni subiti dal motociclo nell'impattare contro la parte anteriore destra del veicolo antagonista.

Sul punto, quindi, la sentenza di primo grado va confermata, stante il principio secondo cui <<la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice d'appello ben può in dispositivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d'appello>> (cfr. Cassazione civile, sez. trib., 25 gennaio 2008, n. 1604)

A conclusioni non diverse deve pervenirsi relativamente all'ultimo motivo di gravame con cui l'appellante ha contestato la congruenza della somma riconosciuta dal primo giudice a titolo di risarcimento all'odierna appellata.

La liquidazione equitativa operata nell'impugnata sentenza è immune da vizi logici nonché è

supportata da un'adeguata motivazione, dalla quale si evince come il giudice di pace abbia determinato la somma attribuita alla Meviac riportando l'esborso economico indicato nel preventivo di spesa, presentato come necessario per la riparazione del motociclo danneggiato, con ulteriori elementi, - quali i rilievi fotografici allegati dal danneggiato, la descrizione dei danni contenuti nel verbale di P.S. e l'anno di immatricolazione del veicolo danneggiato-, idonei a corroborare la congruità dei dati emergenti dalla consulenza di parte depositata dall'appellante. Ugualmente, si condivide l'attribuzione all'appellata della somma di €100,00 quale risarcimento per il danno da fermo tecnico, stante l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui <<il danno da fermo tecnico può essere liquidato in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., indipendentemente dalla prova specifica, dovendosi dare rilievo al fatto che la mancata disponibilità del veicolo è di per sé idonea a provocare al danneggiato un ulteriore pregiudizio economico, certo nella sua esistenza, pur se difficilmente determinabile nella sua precisa entità, essendo indubbio che il danneggiato dovrà affrontare delle spese per muoversi con altri mezzi, e che dovrà comunque sopportare i costi dell'autovettura. Resta salvo il diritto della parte controinteressata di fornire la prova contraria, così come il caso in cui il danno risulti irrisorio, per la esiguità delle riparazioni>>.(cfr. Cassazione civile , sez. III, 21 ottobre 2008, n. 255589

Nella vicenda in esame, l'assenza di una valida prova contraria offerta dall'appellante e la rilevante entità dei danni subiti dal motociclo inducono ad condividere la liquidazione equitativa di tale voce di danno compiuta dal primo giudice.

Per quanto attiene, infine, alla regolamentazione delle spese, la novità delle questioni trattate circa la proponibilità dell'azione ex art. 144 cit anche in presenza di una fattispecie rientrante nell'ambito applicativo dell'art. 149 e le incertezze giurisprudenziali circa il valore probatorio da attribuire alle risultanze dei verbali redatti dagli agenti di polizia stradale inducono a ritenere che sussistano, ex art. 92 c.p.c. (nella versione novellata dalla legge 69/2009), <<gravi ed eccezionali ragioni>> per dichiarare compensate tra le parti le spese del presente grado.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla S.p.a. KKKKK Assicurazioni e Riassicurazioni avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 3923/2008 depositata in data 1.08.2008 così provvede

a)-Rigetta l'appello;

b)-Dichiara le spese del secondo grado di giudizio interamente compensate tra le parti

Così deciso in Nola all'udienza del 17.09.2009

I Giudice Unico

Dott. Fabio Maffei